

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Oggetto

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (“**Condizioni Generali di Acquisto**”) disciplinano tutti i contratti di fornitura di beni (“**Beni**”) conclusi tra una società del Gruppo Dolomiti Energia, intendendosi per Gruppo Dolomiti Energia, Dolomiti Energia S.p.A. e tutte le società alla medesima collegate e/o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (“**Società**”) e un fornitore (“**Fornitore**”) e prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore.
- 1.2 Il contratto di acquisto di Beni (“**Contratto**”) si intende concluso espressamente, con l’accettazione da parte del Fornitore dell’ordine di acquisto emesso dalla Società (“**Ordine**”), ovvero tacitamente, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’Ordine non espressamente rifiutato dal Fornitore.
- 1.3 Le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore così come le eventuali condizioni particolari modificative dell’Ordine e delle Condizioni Generali di Acquisto apposte dal Fornitore sulla conferma d’ordine devono ritenersi prive di effetto ove non accettate per iscritto dalla Società.
- 1.4 La Società può sempre modificare l’Ordine. In tal caso il Fornitore dovrà informare tempestivamente la Società di eventuali variazioni del Prezzo (come in seguito definito) e della data di consegna dei Beni che siano conseguenza della modifica dell’Ordine introdotta dalla Società, rimanendo inteso che tali variazioni sono vincolanti per la Società solo ove accettate e confermate per iscritto dalla Società.
- 1.5 Il Fornitore non può unilateralmente modificare il Contratto senza la previa autorizzazione scritta della Società.

2. Prezzo

- 2.1 Il corrispettivo di acquisto dei Beni è quello indicato nell’Ordine (“**Prezzo**”).
- 2.2 Il Prezzo è da intendersi come (i) fisso, non soggetto a revisioni o aumenti e (ii) comprensivo dei costi di imballaggio, spese e tasse di trasporto, scarico, spese di assicurazione, spese di collaudo e oneri analoghi.

3. Fatturazione e pagamento

- 3.1 La Società pagherà il Prezzo a 60 giorni fine mese dalla data della regolare fattura presentata del Fornitore, ove non

diversamente previsto nell’Ordine. Non sono riconosciuti interessi per ritardi di pagamento

- 3.2 Il Fornitore ha diritto di emettere la fattura di vendita solo successivamente alla consegna dei Beni. Nelle fatture e nella corrispondenza relative al Contratto devono sempre essere indicati: (i) numero e data dell’Ordine; (ii) la dicitura: “il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi”; (iii) numero del documento di trasporto (“**DDT**”). Le fatture devono essere in formato elettronico ed inviate alla casella di posta indicata in Contratto/Ordine.
- 3.3 Nel caso in cui i Beni risultino difettosi, in tutto o in parte, ovvero di quantità e/o qualità inferiore a quella indicata nell’Ordine, i termini di pagamento indicati nella fattura decorrono dalla data di consegna di beni sostitutivi e/o integrativi inviati dal Fornitore in esecuzione del Contratto, ovvero dal ricevimento della nota di accredito di cui all’art.7.2 (b).
- 3.4 Qualsiasi inadempimento del Fornitore alle presenti Condizioni Generali di Acquisto attribuisce alla Società il diritto di trattenere anche i pagamenti dovuti al Fornitore per forniture precedenti regolate da contratti diversi rispetto a quello inadempito.

4. Cessione dei crediti e dei debiti

- 4.4 I debiti e i crediti del Fornitore nei confronti della Società non possono formare oggetto di cessione, delegazione o mandato all’incasso, senza previa autorizzazione scritta della Società.

5. Cessione del Contratto

- 5.1 Il Fornitore non può cedere e/o altrimenti trasferire a terzi in tutto o in parte i diritti e le obbligazioni derivanti dal Contratto senza previa autorizzazione scritta della Società.
- 5.2 La Società ha facoltà di cedere e/o altrimenti trasferire in tutto o in parte i diritti e le obbligazioni derivanti dal Contratto ad altra società del Gruppo Dolomiti Energia dandone semplice comunicazione al Fornitore.

6. Consegna

- 6.1 Impregiudicate diverse indicazioni della Società, il Fornitore deve consegnare a sua cura rischio e spese i Beni nel luogo indicato nell’Ordine ovvero, in mancanza di indicazione, presso i magazzini di Dolomiti Energia in Trento, Via Fersina 23 ovvero in Rovereto, Via Manzoni 24..

- 6.2 I DDT devono indicare, nel rispetto delle prescrizioni di legge: (i) la denominazione e l'indirizzo del Fornitore; (ii) il numero dell'Ordine; (iii) il peso lordo del collo e le singole quantità che lo compongono e;(iv) i numeri di codice e la descrizione precisa dei Beni trasportati. Il Fornitore è tenuto a compilare un DDT per ogni singolo Ordine.
- 6.3 La consegna dei Beni deve essere effettuata esclusivamente a personale dipendente della Società, identificato tramite esibizione della tessera di riconoscimento aziendale, il quale deve controfirmare per ricevuta il relativo DDT, indicando, quale soggetto ricevente, il numero della propria tessera di riconoscimento.
- 6.4 Il mancato rispetto delle procedure di cui al presente articolo 6 da parte del Fornitore e/o dei suoi ausiliari e collaboratori attribuisce alla Società il diritto di rifiutare la consegna dei Beni.
- 6.5 La proprietà dei Beni si intende trasferita alla conclusione del Contratto, mentre il rischio di perimento dei Beni rimane in capo al Fornitore sino alla relativa consegna per i quantitativi di Beni esattamente indicati nell'Ordine.
- 6.6 I termini di consegna indicati negli Ordini sono da intendersi tassativi e vincolanti. In caso di violazione dei termini di consegna, anche solo per una parte delle forniture oggetto del Contratto, la Società avrà discrezionalmente il diritto di:
- (a) risolvere il Contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. senza necessità di procedere all'offerta di cui al 1° comma dell'articolo 1517 del Codice Civile;
 - (b) acquistare da altro fornitore i Beni con addebito delle relative spese e maggiori costi al Fornitore, anche in deroga all'articolo 1516 del Codice Civile, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 6.7 Il Fornitore è responsabile dell'esatta esecuzione dell'Ordine e dell'adempimento del Contratto. Di conseguenza la Società non dovrà pagare il Prezzo di Beni consegnati in eccedenza rispetto ai quantitativi indicati nell'Ordine né a restituire tali Beni al Fornitore ove non espressamente reclamati, salva la rifusione delle relative spese da parte del Fornitore.

7. Accettazione

- 7.1 Il ricevimento dei Beni non ne costituisce automatica accettazione da parte della Società, alla quale è riservato il diritto di accertare le condizioni, quantità e qualità dei Beni forniti nei reparti di controllo aziendali e/o a mezzo di tecnici incaricati, anche in

deroga all'articolo 1513 del Codice Civile ("**Verifica**").

- 7.2 I Beni si intendono accettati esclusivamente in caso di esito positivo della Verifica. Se durante le operazioni di Verifica vengono individuati vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità dei Beni, la Società avrà discrezionalmente facoltà di richiedere al Fornitore, oltre al risarcimento dei danni:
- (a) la sostituzione dei Beni difettosi con Beni conformi al Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della bolla di reso; ovvero
 - (b) l'emissione di una nota di accredito.
- 7.3 I Beni non accettati devono essere ritirati a cura e spese del Fornitore, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Società. Nel caso in cui il Fornitore non provveda tempestivamente al ritiro dei Beni, la Società ha diritto di restituire i Beni al Fornitore con addebito al Fornitore delle relative spese ed oneri di spedizione, trattenendo ove possibile il relativo ammontare dal Prezzo a titolo di compensazione.
- 7.4 Il Fornitore esonera la Società dall'onere di denunciare, a pena di decadenza ai sensi degli articoli 1495 e 1667 del Codice Civile, vizi e difetti anche apparenti dei Beni ricevuti, anche nel caso di intervenuto utilizzo dei Beni.

8. Garanzia

- 8.1 Il Fornitore garantisce alla Società che i Beni forniti sono: (i) completi e funzionanti, privi di vizi e difetti ed idonei all'uso al quale servono abitualmente Beni dello stesso tipo; (ii) conformi alla descrizione effettuata dal Fornitore; (iii) conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge applicabile, per il periodo di 2 (due) anni dalla data di accettazione dei Beni ("**Periodo di Garanzia**").
- 8.2 Durante il Periodo di Garanzia, su richiesta della Società, il Fornitore dovrà, a proprie spese, sostituire, riparare ovvero eliminare prontamente il difetto di funzionamento dei Beni denunciata dalla Società.
- 8.3 Il Periodo di Garanzia si intenderà automaticamente prorogato per un periodo di tempo pari a quello compreso tra la data di denuncia di eventuali vizi e/o difetti dei Beni e la data di accettazione dei corrispondenti Beni sostitutivi ovvero la data della riparazione e/o di eliminazione dei difetti.
- 8.4 Nel caso di mancata sostituzione ovvero di insoddisfacente riparazione del Bene o di eliminazione del difetto di malfunzionamento in tempi ragionevoli, la Società avrà discrezionalmente diritto di:

- (a) effettuare o far effettuare la sostituzione, riparazione o eliminazione del difetto con addebito al Fornitore delle relative spese, trattenendo ove possibile il relativo ammontare a titolo di compensazione dal Prezzo ovvero da altri eventuali debiti nei confronti del Fornitore fondati su diversi rapporti contrattuali di fornitura di Beni; ovvero
- (b) ottenere una congrua riduzione del Prezzo;
- (c) risolvere il Contratto e restituire i Beni difettosi al Fornitore ed ottenere il rimborso integrale del relativo Prezzo.

9. Riservatezza

- 9.1 Il Fornitore non dovrà rivelare a terzi e non dovrà usare in alcun modo, salvo che per motivi strettamente inerenti e necessari all'esecuzione del Contratto previamente comunicati alla Società, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che dovessero essere messi a disposizione dalla Società o di cui venga comunque a conoscenza in dipendenza e/o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.
- 9.2 L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo 9 vincola il Fornitore per la tutta la durata del Contratto e dopo la sua cessazione, salvo che le informazioni delle quali il Fornitore è venuto a conoscenza divengano di pubblico dominio.
- 9.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari nonché dei propri subappaltatori e subcontraenti e dei rispettivi, dipendenti, collaboratori e ausiliari.
- 9.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Fornitore dovrà risarcire alla Società tutti i danni subiti..
- 9.5 Salva previa autorizzazione scritta della Società, il Fornitore non può menzionare i rapporti di fornitura con la Società o il Gruppo Dolomiti Energia nelle proprie comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali.
- 9.6 Previsioni particolari, relative a informazioni concernenti le attività separate funzionalmente - distribuzione di gas ed energia elettrica.

Il Fornitore prende atto che le Società del Gruppo Dolomiti Energia sono soggette alla previsioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in sigla "AEEG") che

prescrivono la separazione funzionale (cosiddetto 'unbundling') tra le attività relative alle infrastrutture essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attività esercitate dalle imprese verticalmente integrate operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale. Il Fornitore, conseguentemente, prende atto che gli obblighi di riservatezza assunti in via generale sono vigenti anche nell'ambito del medesimo Gruppo Dolomiti Energia, in relazione a dati, informazioni e notizie appresi in relazione all'attività delle società esercenti la distribuzione del gas o dell'energia elettrica (Dolomiti Reti S.p.A. – SET Distribuzione S.p.A.) o concernenti contratti conclusi con dette società in relazione o a servizio delle suddette attività di distribuzione. Il Fornitore, conseguentemente, si obbliga a mantenere riservatezza su dette informazioni anche nei confronti delle altre società del Gruppo Dolomiti Energia S.p.A. Nel caso in cui il fornitore venga a trovarsi in una situazione, in ragione della quale debba essere evasa o comunque valutata la richiesta di fornire, ad una società del Gruppo Dolomiti Energia S.p.A, informazioni o dati commerciali anche potenzialmente riconducibili alle attività oggetto di separazione funzionale, il Fornitore si impegna, in tutti i casi in cui si presentino situazioni di dubbio o incertezza, ad inviare per iscritto una richiesta di chiarimenti, ovvero di consenso alla trasmissione o alla diffusione delle informazioni, al Gestore Indipendente della Società alla quale i dati o le informazioni oggetto della richiesta si riferiscono.

10. Proprietà intellettuale e beni di terzi

- 10.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni non violano brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale di cui soggetti terzi siano titolari e si impegna a tenere indenne e manlevare la Società nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi al proposito.
- 10.2 La produzione di Beni su disegno, modello o campione fornito dalla Società deve essere limitata ai quantitativi ordinati dalla Società. Di conseguenza, il Fornitore dovrà distruggere gli eventuali scarti e quantitativi prodotti in eccedenza e riconosce che ogni ulteriore fabbricazione e commercio di Beni su disegni, modelli e campioni forniti dalla Società senza previa autorizzazione scritta della stessa deve considerarsi illecita.
- 10.3 Qualora oggetto della fornitura siano, o siano anche, Beni prodotti e messi sul

mercato da terzi ovvero Beni realizzati dal Fornitore con l'utilizzazione, quale componenti, di Beni di terzi, garantisce che detti Beni sono originali (nel senso che sono stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che sono stati acquistati, adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati. In caso di contravvenzione alla presente garanzia, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Gruppo Dolomiti Energia da ogni conseguenza che dovesse subire, per iniziative anche sanzionatorie di qualsiasi pubblica autorità, oltre al risarcimento dei danni propri. Il Fornitore si impegna a soddisfare senza ritardo ogni richiesta che gli pervenga dal Gruppo Dolomiti Energia, volta ad ottenere, anche per campione ed a scopo di verifica, nel corso della fornitura o a sua avvenuta esecuzione, la documentazione dell'originalità e della regolarità del procacciamento dei suddetti Beni di terzi. Tale documentazione dovrà essere data per iscritto, anche con l'esibizione, ove richiesto, della documentazione dell'acquisto dei beni stessi. In caso di contravvenzione alla presente garanzia, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Gruppo Dolomiti Energia da ogni conseguenza che dovesse subire, per iniziative anche sanzionatorie di qualsiasi pubblica autorità, oltre al risarcimento dei danni propri

11. Qualità e sicurezza

11.1 I Beni oggetto del Contratto ed i relativi componenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia di armonizzazione tecnica e non pregiudicare in alcun modo (i) la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti e (ii) la salvaguardia dell'ambiente.

12. Codice di Comportamento

12.1 Nello svolgimento del rapporto, il Fornitore è tenuto rigorosamente ad attenersi ai principi etici ed alle norme di comportamento, ove rilevanti, contenute nel codice di comportamento nella versione pubblicata sul sito internet www.gruppodolomitienergia.it alla sezione "Dati del Gruppo – Modello 231/01" ("**Codice di Comportamento**"), nonché alle eventuali procedure ivi dettagliate ("**Procedure**")

12.2 Impregiudicato quanto stabilito all'articolo 14.1, nel caso di violazione di alcuna delle

norme contenute nel Codice di Comportamento e/o nelle Procedure, il Fornitore sarà tenuto in ogni caso a corrispondere alla Società, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, la somma di Euro 250 per ogni violazione commessa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

13. Ispezioni

13.1 La Società ha diritto di eseguire in ogni momento, direttamente ovvero a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi e ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare i materiali impiegati, le modalità di lavorazione e lo stato di avanzamento delle forniture di Beni.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1 La Società ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli articoli 4.4, 5.1, 9.1, 9.5, 10, 11 e 12.1, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r., senza necessità di preavviso o preventiva messa in mora.

14.2 Nei casi di risoluzione del Contratto, la Società ha facoltà di far eseguire le prestazioni ancora dovute dal Fornitore inadempiente ad altro fornitore con addebito al Fornitore dei maggiori costi sostenuti, trattenendo ove possibile il relativo ammontare a titolo di compensazione dal Prezzo ovvero da altri eventuali debiti nei confronti del Fornitore fondati su diversi rapporti contrattuali di fornitura di Beni, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi spettanti alla Società in base alla legge applicabile e del risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento del Fornitore.

15. Recesso

15.1 La Società può discrezionalmente recedere in qualunque momento dal Contratto, indipendentemente dallo stato di esecuzione del medesimo Contratto, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 10 giorni. La Società potrà altresì recedere partendo dal Contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso nel caso in cui per qualsivoglia motivo la Società cessi di essere titolare delle concessioni di distribuzione del gas di cui è attualmente titolare.

15.2 Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare l'esecuzione del Contratto.

15.3 In caso di recesso, la Società dovrà pagare al Fornitore esclusivamente il Prezzo dei Beni accettati, con rinuncia del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

16. Varie

16.1 Nel caso in cui il contenuto di alcuna delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, tali disposizioni incompatibili devono intendersi automaticamente sostituite e/o modificate, ove possibile, in conformità alla sopravvenuta disposizione imperativa, ovvero abrogate.

16.2 L'eventuale tolleranza della Società rispetto a comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

16.3 La nullità, l'invalidità ovvero l'inapplicabilità, anche parziale, per qualsivoglia ragione, di una singola clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà scindibile e non inciderà sulla validità o sull'esecuzione delle Condizioni Generali di Acquisto nella loro interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione (fatto salvo il caso in cui il contesto lo imponga necessariamente).

16.4 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto. Le modifiche saranno portate a conoscenza del Fornitore mediante pubblicazione sul sito www.gruppodolomitienergia.it e saranno efficaci per tutti i Contratti conclusi successive alla pubblicazione della modifica.

16.5 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax ovvero a mezzo PEC ed indirizzate alle rispettive sedi legali.

17. Decreto Legislativo 196/2003

17.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in riferimento ai Vs. dati personali acquisiti, anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, Vi informiamo che:

- i dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle

stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali; per queste finalità il conferimento di tali dati è necessario, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;

- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da incaricati preposti alla gestione clienti/fornitori o all'amministrazione;
- ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a società o professionisti di nostra fiducia per attività contabile o amministrativa, per tutela del credito e degli altri diritti relativi al singolo rapporto commerciale; l'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato;
- relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dal citato decreto legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è la Società del Gruppo Dolomiti Energia che sottoscriverà il contratto.

18. Legge Applicabile e foro competente

18.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed il Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

18.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla conclusione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, efficacia ed esistenza del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Rovereto.